



2024/1825

2.7.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1825 DELLA COMMISSIONE

del 1 luglio 2024

relativo all'introduzione e alla gestione di un contingente tariffario per lo zucchero a norma del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettere a) e b),

dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (UE) 2024/1392 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento ha sospeso tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato I-A dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra e ha disposto che i prodotti oggetto di tali contingenti siano ammessi all'importazione nell'Unione dall'Ucraina senza alcun dazio doganale.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392 prevede una misura di salvaguardia automatica per uova, pollame, zucchero, avena, granturco, semole e miele che deve essere attivata se i volumi cumulativi delle importazioni di uno o più di tali prodotti avvenute dal 1° gennaio 2024 in uno specifico periodo raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023.
- (3) I volumi cumulativi delle importazioni di zucchero dal 1° gennaio 2024 hanno raggiunto la corrispondente media aritmetica di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392, che è superiore al volume del contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. Il contingente tariffario sospeso recante il numero d'ordine 09.6704 dovrebbe essere pertanto reintrodotta a partire da ora e fino al 31 dicembre 2024 e un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica dovrebbe essere introdotto a partire dal 1° gennaio 2025.
- (4) Il contingente tariffario di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbe essere gestito sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica dello zucchero conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽²⁾.
- (5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1392, il quantitativo importato durante l'anno civile 2024 dovrebbe essere preso in considerazione nella gestione di tali contingenti tariffari fino al 31 dicembre 2024.
- (6) Per poter agire nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_imp/2015/2447/oj).

- (7) Poiché il regolamento (UE) 2024/1392 si applica fino al 5 giugno 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino alla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6704, sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392, è reintrodotta fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 2

Il contingente tariffario stabilito nell'allegato e introdotto a partire dal 1° gennaio 2025 a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392 si applica entro i limiti quantitativi fissati in tale allegato per quanto riguarda i prodotti in esso elencati.

Articolo 3

Il contingente tariffario di cui all'allegato è gestito dall'Unione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica dello zucchero, come stabilito negli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4

Per beneficiare del contingente tariffario stabilito nell'allegato, i prodotti devono essere conformi alle norme di origine dei prodotti di cui al protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 5 giugno 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1 luglio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero d'ordine	09.6728
Descrizione del prodotto	Zucchero
Codici NC	1701 12 1701 91 1701 99 1702 20 10 1702 90 30 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 95
Origine	Ucraina
Quantitativo	109 438 620 kg
Periodo contingente	1° gennaio 2025 - 5 giugno 2025
Sottoperiodi contingenti	Non pertinente
Prova di Origine	Sì. Richiesta di trattamento preferenziale a norma del protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR